



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.03.1998
COM(1998) 108 def.

96/ 0192 (SYN)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

In applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, la Commissione presenta una proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. La proposta modificata tiene conto di diversi emendamenti del Parlamento europeo approvati nella sessione del settembre 1997.

Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione accoglie interamente, parzialmente o in linea di principio undici emendamenti.

L'emendamento 1 (nuovo considerando ottavo bis) è stato accolto poiché ribadisce le finalità della decisione.

L'emendamento 2 (nuovo considerando ottavo ter) è stato accolto poiché sottolinea che il meccanismo di controllo è uno strumento essenziale per valutare l'attuazione delle politiche e delle misure in materia di cambiamento climatico.

L'emendamento 3 (articolo 1, paragrafo 2, lettera b) propone di eliminare la dicitura "al massimo a decorrere dal primo aggiornamento" dalla disposizione che prevede che le informazioni siano incluse nei programmi nazionali degli Stati membri. L'emendamento è stato accolto poiché la Commissione ritiene che l'omissione di questi termini non comporti alcuna differenza concreta ai fini della disposizione interessata.

L'emendamento 4 (articolo 1, paragrafo 2 lettera b) propone di sostituire il requisito delle stime degli effetti delle politiche e delle misure tra l'anno di riferimento e le "date ad intervalli regolari" con quello dei loro effetti tra l'anno di riferimento e il 2005, l'anno di riferimento e il 2010 e, in seguito, tra l'anno di riferimento e le date ad intervalli regolari. Esso propone ugualmente che le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e il loro inserimento nelle proiezioni sull'evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra avvengano sulla base di orientamenti procedurali uniformi. Esso è stato accolto poiché entrambi gli anni citati sono riconosciuti come date di riferimento pertinenti a livello sia internazionale che comunitario e poiché la Commissione si sta già adoperando in tal senso a livello sia comunitario che internazionale.

L'emendamento 11 (articolo 1, paragrafo 2, lettera b) propone di sostituire "sui precursori dell'ozono" con "su sostanze inquinanti che hanno effetti sull'ozono troposferico". L'emendamento è accolto poiché rappresenta un'alternativa di maggiore precisione.

L'emendamento 12 (articolo 1, paragrafo 2, lettera b) propone che le stime più accurate disponibili sulle proiezioni relative alle emissioni avvengano sulla base di orientamenti procedurali uniformi. L'emendamento è accolto poiché la Commissione si sta già adoperando in tal senso sia a livello comunitario che internazionale.

L'emendamento 6 (articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii) ter) propone che la Commissione prenda ulteriori misure per assicurare la comparabilità e la trasparenza dei metodi nazionali di misurazione e compilazione e tenga conto della necessità di stabilire un quadro chiaro che presenti orientamenti comuni. L'emendamento è stato accolto poiché la Commissione agisce già in conformità di tali principi.

L'emendamento 7 (articolo 1, paragrafo 4) prevede che gli Stati membri trasmettano i programmi nazionali entro tre mesi dall'adozione della proposta della Commissione da parte del Consiglio e che venga effettuata una valutazione entro i sei mesi successivi. Ciò viene accolto in linea di principio, ma la formulazione dovrebbe essere completata. Ogni volta che appaiono i termini "programmi nazionali", questi dovrebbero essere seguiti dalla dicitura "o aggiornamenti dei programmi già presentati". In effetti gli Stati membri che hanno già presentato i rispettivi programmi prima dell'adozione della proposta potrebbero ragionevolmente opporsi all'obbligo di ripresentarli dopo tre mesi dalla sua adozione.

L'emendamento 8 (articolo 1, paragrafo 5) propone di precisare che la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Consiglio e al Parlamento anche se i dati comunicati dagli Stati membri sono incompleti. L'emendamento viene accolto poiché potrebbe incoraggiare una trasmissione puntuale dei dati.

L'emendamento 9 (articolo 1, paragrafo 6 bis nuovo) propone di modificare il ruolo del comitato previsto dalla decisione in materia di controllo da vincolante (procedura IIIa) a consultivo (procedura I). L'emendamento è accolto poiché il comitato attuale ha carattere consultivo.

Emendamento non accolto dalla Commissione

L'emendamento 5 (articolo 1, paragrafo 3, lettera b) punto i) bis) propone un ulteriore requisito secondo cui gli Stati membri "comunicano annualmente anche le emissioni cumulative di ciascun gas a effetto serra (...) e devono "(...) comunicare le loro proiezioni per quanto concerne le emissioni cumulative (...) nei periodi fino al 2005, 2010 e 2020". La Commissione non può accogliere tale emendamento poiché non è chiaro in che modo tali dati cumulativi potrebbero contribuire alla valutazione annua dei progressi e sussiste il rischio di una duplicazione dell'attività. La proposta della Commissione prevede già che gli Stati membri riferiscano sulle emissioni inquinanti e sugli effetti delle misure relative a ciascun gas ad effetto serra e ciò dovrebbe costituire un efficace strumento analitico per valutare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi.

Proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità - 96/0192(SYN)

TESTO ORIGINALE¹

TESTO MODIFICATO

Considerando 8° bis

considerando che è essenziale poter valutare accuratamente e regolarmente la portata dei progressi compiuti in vista dell'obiettivo di onorare gli impegni assunti dalla Comunità in ordine a una sostanziale riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nei prossimi decenni;

Considerando 8° ter

considerando che la Comunità considera il meccanismo di controllo come uno strumento essenziale per la valutazione di tali progressi;

ARTICOLO 1, paragrafo 2, lettera b)

2. Ogni Stato membro include nel proprio programma nazionale, al massimo a decorrere dal primo aggiornamento:

2. Ogni Stato membro include nel proprio programma nazionale:

ARTICOLO 1, paragrafo 2, lettera b)

- le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni sull'evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2000, successivamente a tale data, tra l'anno di riferimento e le date ad intervalli regolari decise secondo le procedure di cui all'articolo 8, ivi comprese le informazioni necessarie

- le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni sull'evoluzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2000, successivamente a tale data, tra l'anno di riferimento e il 2005, e tra l'anno di riferimento e il 2010; in seguito, tra l'anno di riferimento e le date ad intervalli regolari decise secondo le procedure di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti

¹ GU C 314 del 24.10.1996, pag. 11.

per una comprensione in termini quantitativi delle ipotesi di base utilizzate per elaborare le suddette proiezioni e la metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime;

procedurali uniformi, ivi comprese le informazioni necessarie per una comprensione in termini quantitativi delle ipotesi di base utilizzate per elaborare le suddette proiezioni e la metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime;

ARTICOLO 1, paragrafo 2, lettera b)

(b) le informazioni sui precursori dell'ozono, ovvero monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili (COV), nonché sulle emissioni di altri gas ad effetto serra, compresi tra l'altro i perfluorocarburi (PFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆), in conformità con gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, incluso quanto segue:

(b) le informazioni su sostanze inquinanti che hanno effetti sull'ozono troposferico, ovvero monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili (COV), nonché sulle emissioni di altri gas ad effetto serra, compresi tra l'altro i perfluorocarburi (PFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆), in conformità con gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, incluso quanto segue:

ARTICOLO 1, paragrafo 2, lettera b)

- le stime più accurate disponibili sulle future proiezioni periodiche relative alle emissioni, come deciso secondo la procedura di cui all'articolo 8, comprese le informazioni che consentano una comprensione quantitativa delle ipotesi di base e la metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime.

- le stime più accurate disponibili sulle future proiezioni periodiche relative alle emissioni, come deciso secondo la procedura di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, comprese le informazioni che consentano una comprensione quantitativa delle ipotesi di base e la metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime.

ARTICOLO 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii) ter (nuovo)

ii) ter È aggiunto il seguente comma:

“La Commissione prende ulteriori misure per assicurare la comparabilità e la trasparenza dei metodi nazionali di misurazione e compilazione; essa tiene conto della necessità di stabilire un quadro chiaro

che presenti orientamenti comuni in materia di modellizzazione per gli Stati membri attuali e futuri”.

ARTICOLO 1, paragrafo 4

4. L'articolo 5 è soppresso

4. L'articolo 5 è sostituito come segue:

“Articolo 5

Valutazione dei programmi nazionali e dello stato delle emissioni nella Comunità

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali in vigore o gli aggiornamenti dei programmi già presentati entro tre mesi dalla notifica della presente decisione.

2. La Commissione comunica agli altri Stati i programmi nazionali ricevuti entro due mesi dalla ricezione degli stessi.

3. La Commissione valuta i programmi nazionali per stabilire se i progressi realizzati nell'ambito della Comunità nel suo complesso siano tali da garantire l'adempimento degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua valutazione entro sei mesi dalla ricezione dei programmi nazionali.”

ARTICOLO 1, paragrafo 5

La Commissione esamina annualmente, sentiti gli Stati membri, se i progressi realizzati nella Comunità nel suo complesso sono tali da garantire che la Comunità proceda in direzione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e riferisce al Parlamento

La Commissione esamina annualmente, sentiti gli Stati membri, se i progressi realizzati nella Comunità nel suo complesso sono tali da garantire che la Comunità proceda in direzione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute

europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute in forza degli articoli 2 e 3, compresi, se del caso, i programmi nazionali aggiornati.

in forza degli articoli 2 e 3, compresi i programmi nazionali aggiornati. La relazione della Commissione è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio anche se i dati comunicati dagli Stati membri sono incompleti; in tal caso, nella relazione si farà menzione della mancanza di tali dati.

ARTICOLO 1, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. L'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione".

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

ISSN 0254-1505

COM(98) 108 def.

DOCUMENTI

IT

14 12 07 15

N. di catalogo : CB-CO-98-106-IT-C

ISBN 92-78-31319-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

8